

71.

Verbale dell'adunanza del giorno 19 luglio 1913

Sono presenti: il Presidente Stringher, i
Consiglieri Beneduce e Verardo, il Direttore Gene-
rale Cacci ed il Consigliere Rosmini quale Se-
gretario del Consiglio d'Amministrazione.

Su proposta del Direttore Generale, il Comi-
tato delibera che, quando debba provvedersi ad annul-
lamento di polizze non perfezionate per volontà
degli assicurandi, gli Agenti - come si usa di regola
presso le Compagnie private di assicurazione - deb-
bono esigere dai proponenti il rimborso dei costi di
polizza e quello della spesa per le visite mediche.

Tale disposizione andrà in vigore col 1° gennaio
1914.

Il Direttore Generale ricorda che con contratto
21 febbraio 1913 fu commessa allo Istituto di Arti Gra-
fiche di Bergamo la fornitura di 50 mila buste dop-
pie in dermatide - tela rossa, per la custodia delle poliz-
ze, da consegnarsi in ragione di dieci mila per volta,
a richiesta dello Istituto, ed al prezzo di L. 85 ciascuna.

La fornitura delle prime 10 mila buste è stata

completamente esaurita dallo Istituto di Arti Grafiche.
Ora, tenuto conto della quantità esigua che ancora ne
rimane a disposizione dell'Economato, mentre molte
Agenzie chiedono il rifornimento delle buste per distri-
buirle agli assicurati, l'ingegnere Piacentini ha proposto
che sia commessa la fornitura di altre 10 mila buste, per
le quali occorrerebbe qualche lieve modificazione di di-
mensioni, suggerite dalla esperienza, perché venga più
facile introdurre e togliere le carte che vi devono essere
custodite.

Il Comitato autorizza il Direttore Generale
a provvedere in conformità delle proposte del consulente
tecnico.

Il Direttore Generale ricorda che con contratto
3 aprile 1913 veniva commessa alla società «Metalgraf»
di Milano la fornitura di 10 mila targhe - reclame
su latta da distribuire ai notai del Regno, quali agen-
ti produttori autorizzati. Ne furono già distribuite 4
mila; le rimanenti 6 mila, depositate nei magazzini
della Metalgraf in Torino saranno distribuite ai
ricevitori postali autorizzati. Essendo le ricevitorie po-
stali circa diecimila, a completare il numero delle tar-
ghe necessarie occorrerebbe ordinare un supplemento di
fornitura di altre 4 mila targhe. Siccome però alcuni

20/13

3 Ad-
produttori professionisti e vari Segretari comunali autorizzati hanno già chiesto con insistenza di essere forniti della medesima targa-reclame, volendosi disporre di una sufficiente sorta per tutti; l'Ingegnere Piacentini ha proposto che la nuova ordinazione sia portata al numero di 6 mila targhe, che al prezzo unitario convenuto di L. 45 ciascuna, importerebbero una spesa complessiva di L. 2700.

Il Comitato autorizza il Direttore Generale a provvedere in conformità delle proposte del Consulente tecnico.

Il Direttore Generale - premesso che, mentre l'art. 16 della legge del 1874 sulle tasse di assicurazione si limitava a dichiarare obbligati in solido assicuratori ed assicurati al pagamento della tassa di assicurazione; l'articolo 22 del testo unico del 1896 dichiarava invece che, salvo le contrarie convenzioni, gli assicuratori hanno diritto di rivalersi sugli assicurati per le somme dovute a titolo di tasse - avverte che la Prussiana, anche dopo la promulgazione di questo testo unico, mantenne l'abbuono della tassa di assicurazione a favore di quegli assicurati le cui polizze hanno data anteriore al 1896.

Le polizze, ora cedute allo Istituto Nazionale, che si trovano in tali condizioni, sono circa ottanta, e l'importo complessivo della tassa sale a circa L. 344, 45, con L. 20.446, 44 di premi. Già diversi assicurati hanno chiesto che sia mantenuta ferma in loro confronto la concessione fatta loro dalla „Prussiana“, e uno di essi si è dichiarato disposto anche a far causa, in nome proprio e per conto di altri. Il Direttore Generale avverte che si tratta di una concessione accordata e riconosciuta tacitamente, confermata anche dallo Ispettore Frankelelich, già Direttore per l'Italia della „Prussiana“, ma che non consta né dalle polizze né da allegati. Egli è però favorevole al mantenimento dell'abbuono.

Il Comitato, preso atto delle comunicazioni del Direttore Generale, esprime l'avviso che convenga mantenere in vigore la concessione di abbuono fatta dalla Prussiana per gli assicurati che ne fruiscono.

Alf

Su richiesta del Direttore Generale, il Comitato lo autorizza ad accordare al dott. Zengarini, del Ministero di Agricoltura Industria e Commercio, un compenso di L. 1000 per l'opera da lui prestata per parecchi mesi nel lavoro di formazione delle tariffe dello Istituto Nazionale.



3 -46-

3

Su proposta del Direttore Generale, il Comitato stabilisce nella misura del 2% del premio unico la provvigione di acquisto da assegnarsi agli Agenti per l'assicurazione del rischio di morte e dei rischi diversi d'impiego, per gli impiegati e gli operai che ottengono sovvenzioni contro cessione del quinto del loro stipendio.

Su proposta del Direttore Generale, il Comitato stabilisce che agli assistenti dell'Ufficio Medico centrale sia corrisposto l'onorario di L. 10 per le visite che essi fanno agli assicurandi che trattano direttamente con la Direzione Generale.

Sentite le comunicazioni del Direttore Generale circa le trattative con il rappresentante della Società Anonima Ferrovie e tramvie Padane per l'acquisto, da parte dello Istituto Nazionale, delle annualità di sussidio chilometrico attribuite alla costruzione della linea ferroviaria Rimini - Mercatino, della quale la detta Società è concessionaria;

in conformità della deliberazione di massima adottata dal Consiglio di Amministrazione nella sua tornata del 18 giugno u. s.;

il Comitato approva, con qualche lieve modificazione

ne ed aggiunta, e saba la ratifica del Consiglio di Amministrazione, lo schema di contratto del quale viene data lettura e che qui di seguito si trascrive:

Si premette:

Che la Società Anonima Ferrovie e Tramvie Padane, sede in Milano (capitale L. 5.375.000 interamente versato) ha ottenuto dal Governo giusta la convenzione 25 novembre 1912, approvata con R. Decreto 26 gennaio 1913, n. 1491 la concessione della linea Rimini - Mercatino della lunghezza di Km. 36 circa con un sussidio chilometrico annuo governativo di L. per cinquant'anni attribuito per L. alla costruzione e per L. all'esercizio:

Che la detta Società ha chiesto che l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni si impegni ad acquistare le annualità di sussidio chilometrico attribuite alla costruzione che saranno liquidate dal Governo, dopo l'apertura dell'esercizio di ciascuno dei due tronchi della linea ferroviaria Rimini - Mercatino.

Drj

Che il Comitato Permanente dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, in conformità delle decisioni di massima del Consiglio di Amministrazione dello stesso Istituto ha accolta tale domanda con una

deliberazione del

(Allegato A)

Che la Società Anonima Ferrovie e Tramvie Padane ha deliberato di accettare tutte le condizioni di cui al presente atto con sua deliberazione del

(Allegato B.)

Si è in forza di tali deliberazioni e ritenute le sopra scritte premesse come parte integrante del presente contratto, che si conviene e si stipula il seguente atto compromissorio.

Art. 1°

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni in persona del Sig.

si impegna fin da oggi di acquistare dalla Società Anonima Ferrovie e Tramvie Padane tutta quella parte di annualità chilometriche che risulteranno assegnate dal Governo, nei limiti beninteso del predetto atto di concessione 25 novembre 1912, alla costruzione dei due tronchi della Ferrovia Rimini-Marcato.

Tale acquisto dovrà effettuarsi dopo l'apertura ed l'esercizio dei tronchi stessi colla conseguente definitiva liquidazione delle rispettive annualità di sussidio sempre però nei limiti di tempo di cui all'articolo seguente.

In caso di decadenza della Società dalla concessione l'acquisto sarà limitato alla parte di sussidio, dovuta ai sensi dell'art. 34 ultimo capoverso del Testo Unico delle leggi sulle ferrovie concesse alla industria privata. R. Decreto 9 maggio 1912 N. 1444, ferme tutte le altre disposizioni del presente atto circa la forma e i termini dell'acquisto.

Art. 2°

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni effettuerà l'acquisto di cui trattasi entro due anni dalla data alla quale sarà divenuta definitiva la liquidazione delle annualità che verranno attribuite a ciascun tronco e in ogni caso rispettivamente entro due anni dal 28 agosto 1914 e dal 28 agosto 1915, date alle quali si presume possano essere aperti all'iscrizione i due tronchi.

doj

Entro il detto biennio l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni quando lo reputi di sua possibilità e convenienza, richiederà in una o più volte alla Società Anonima Ferrovie e Tramvie Padane di cedergli nella intera annualità quella quota di essa che corrisponderà al capitale che esso intenderà impiegare in tale operazione e la Società Anonima Ferrovie e Tramvie Padane si obbliga di essere sempre pronta alla cessione

della quota che le sarà richiesta.

Le Istituto Nazionale delle Assicurazioni avviserà la Società Anonima Ferrovie e Tramvie Pa. dand sessanta giorni prima di ogni operazione che intenda compiere.

Trascorso inutilmente tale termine di 60 giorni senza che la Società Anonima Ferrovie e Tramvie Pa. dand abbia effettuata la cessione dell'annualità richiesta dove la Società stessa, se così piacerà all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, intendersi decaduta da ogni diritto conferitole dal presente atto compromissorio e l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni resterà pienamente liberato da ogni obbligo assunto con l'atto stesso, restando in tal caso la operazione limitata a quella parte di annualità che alla data della scadenza dell'acennato termine di 60 giorni fosse stata già regolarmente ceduta, con obbligo nella Società di pagare all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, a titolo di penale, una somma corrispondente al 5,25% del valore capitale, a quella stessa data, delle annualità afferenti alla costruzione dei due tronchi di formanti oggetto del presente compromesso, diminuita soltanto di quella parte di annualità che fosse già stata ceduta all'Istituto medesimo.

Art. 3°

Trascorso il biennio di cui nella prima parte dell'articolo 2 senza che l'operazione sia perfezionata, l'Istituto Nazionale, sempre che lo voglia, rimarrà liberato da ogni obbligo e sarà applicabile a carico della Società la penale di cui all'articolo precedente.

Art. 4°

Qualora l'Istituto Nazionale, ancorchè inutilmente decorso i termini di cui nei precedenti articoli 2° e 3°, preferisca di fare adempiere il contratto e così di addì venire all'acquisto delle annualità in tutto o in parte, la Società Anonima Ferrovie e Tramvie Padane, sarà tenuta a corrispondere dal giorno della scadenza dei termini suddetti a quella dell'effettiva cessione l'interesse del 5,25% sul valore capitale delle annualità che l'Istituto intenda acquistare.

Loj

Art. 5°

La Società Anonima Ferrovie e Tramvie Padane dovrà al momento della stipulazione dell'atto e di ognuno degli atti di acquisto sopra preveduti, e sempre nei termini di cui agli articoli precedenti, produrre un regolare certificato del Ministero dei L. L. P. P. col quale si attesti l'apertura all'esercizio del tronco o della linea



o la decadenza della Società dalla concessione e si precisi
l'ammontare definitivo delle relative annualità di sussidio
attribuite alla costruzione, dichiarando le annualità
stesse, allo stesso giorno della stipulazione, cedibili ed
esigibili, non soggette a vincolo alcuno nemmeno a
favore dello Stato, ad eccezione del vincolo che risulterà
a favore di banche e di Istituti di credito per
Operazioni di cui all'art. 34 del citato Testo Unico, ed
indicando inoltre la data precisa in cui dovrà aver
luogo il versamento delle singole annualità.

Art. 6^o

L'acquisto delle predette annualità verrà effettuato sempre per atto pubblico notarile al prezzo corrispondente alla capitalizzazione dell'annualità da cedersi al tasso d'interesse del 5,25% e cioè scontando alla data delle singole operazioni di cessione le annualità da cedersi al tasso d'interesse del 5,25%.

Art. 6^o bis (Biscatto)

Eventuali clausole concernenti il riscatto.

Art. 7^o

Ad esuberanza si conferma che il presente contratto deve intendersi stipulato a condizione sospensiva, nel

sensò che gli atti di cessione verranno stipulati soltanto quando il Governo avrà autorizzato l'apertura all'esercizio di ciascuno dei due tronchi e avrà liquidate definitivamente le rispettive annualità di sussidio chilometrico o avrà emesso il Decreto di decadenza della Società concessionaria nel caso previsto dall'art. 34 alinea ultimo del citato Testo Unico.

Art. 8^o

A garanzia degli impegni derivanti dal presente compromesso e della completa e regolare esecuzione del contratto nei modi e termini stabiliti, la Società Ferrovie e Tramvie Padane costituisce a favore dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni la cauzione di L. 50.000, rappresentata da Buoni del Tesoro.....
oggi stesso depositati.....

Qualora una tassa, imposta o aggravio qualsiasi si venisse a colpire dette annualità, anche dopo effettuata la cessione, la Società si obbliga di farne il rimborso all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni per tutta la sua durata.

Drj

Art. 9^o

Le spese tutte del presente atto e conseguenziali comprese il costo di una copia in forma esecutiva per

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, sono a carico della Società Anonima Ferrovie e Tramvie Padane.

Art. 10^o

Per gli effetti di quest'atto, le parti contraenti dichiarano di eleggere domicilio, l'Istituto Nazionale, nella sua Sede centrale in Roma, via della Stamperia N. 8, e la Società Ferrovie e Tramvie Padane in Milano nella sua Sede legale Via Manzoni N. 3.

Il Direttore Generale dà lettura di una relazione a lui presentata dai capi degli Uffici di Contabilità, di Attuariato, e di Amministrazione del portafoglio, per dimostrare la necessità che si provveda sollecitamente alla formazione di tre distinti schedari dei contratti acquistati dalle diverse Compagnie che hanno ceduto il loro portafoglio all'Istituto Nazionale.

Il Direttore Generale conviene nella necessità di questo importante e delicato lavoro, ed è d'avviso che per la sua esecuzione, non potendosi distrarre l'opera degli impiegati della Direzione Generale, convenga assumere, con le dovute cautele, personale straordinario.

Egli avverte che, secondo le sue previsioni, potrà occorrere l'assunzione di circa novanta persone, per la durata di almeno tre mesi, ciò che potrà importare la spesa

complessivo di circa 50 mila lire.

Il Comitato, sentite le comunicazioni del Direttore Generale, e salve ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione, autorizza il Direttore Generale a provvedere con le opportune cautele all'assunzione e retribuzione del personale straordinario occorrente allo impianto dei tre schedari; nell'intesa che il lavoro di cui trattasi non potrà mai conferire titolo a continuità di servizi presso l'Istituto.

Dopo di che, il Presidente toglie la seduta.

Il Presidente del Consiglio
Renato Segrè

Il Direttore Generale
G. L. ...

Il Consigliere Segretario, effensore
G. ...

